

Società benefit, prorogato il credito d'imposta al 50%

Sostegni bis. Nel Ddl di conversione del decreto l'agevolazione destinata alle spese di costituzione e trasformazione, compresi i costi notarili, d'iscrizione nel registro imprese e di assistenza professionale

**Ilaria Ioannone
Gabriele Sepio**

Prorogato al 31 dicembre 2021 il credito d'imposta per le spese di costituzione e di trasformazione (articolo 19-bis) delle società benefit: è quanto emerge dal testo del disegno di legge di conversione del decreto Sostegni bis. Così viene concesso a chi intende dare vita a una società benefit di continuare a usufruire sino a dicembre dell'agevolazione introdotta dal decreto Rilancio e già prorogata al 30 giugno.

Si tratta di una proroga che incentiva ulteriormente chi voglia costituire una società benefit o l'impresa che voglia adottare tale qualifica, abbat-

tendo le spese di costituzione o di trasformazione. Sul punto, si ricorda che chi intende avvalersi di un veicolo profit come le società benefit potrà infatti continuare a fruire del credito d'imposta pari al 50% delle spese effettuate per tali operazioni per i costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021, con un utilizzo in compensazione dell'agevolazione a decorrere dal 2021 per il solo anno di riferimento.

Con la conversione in legge del Sostegni bis arriva anche un ulteriore incentivo per chi intende investire nelle società benefit. Ai fini della fruizione del credito, tra i costi potranno essere ricompresi quelli notarili e di iscrizione nel registro delle imprese, nonché le spese inerenti all'assistenza professionale/consulenza soste-

nute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit. Attenzione però: l'importo massimo utilizzabile in compensazione viene fissato in 10 mila euro per ciascun contribuente. Restano invariate le accortezze a cui dovranno prestare attenzione i soggetti che intendono beneficiare dell'incentivo: questo, infatti, potrà essere riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in tema di aiuti de minimis.

L'ampliamento della finestra temporale per la fruizione di tale agevolazione garantirà a una platea più ampia di soggetti profit, con maggiore sensibilità sociale, di investire nello svolgimento o nel finanziamento delle attività svolte dalla società benefit. Una ca-

tegoria di enti, questa, che non va confusa con quella delle imprese sociali. Le prime rappresentano una realtà imprenditoriale che coniuga l'interesse prettamente economico (distribuzione di utili) a quello di perseguimento di una o più finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali. Le seconde, invece, rappresentano un modello imprenditoriale – a cui la riforma del Terzo settore assegna specifici benefici fiscali – che si caratterizza per lo svolgimento in via prevalente di un'attività d'impresa di interesse generale, nonché per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tassativamente indicate dal Dlgs n. 112/17.